



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	GARGANI	ANGELO	Presidente
☐	BELLONI	LUIGI	Relatore
☐	CATARINELLA	MASSIMO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7964/11
depositato il 06/12/2011
- avverso la sentenza n° 524/07/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

AVIS INDUSTRIE STABIENSI MECCANICHE E NAVALI SOCIETA PER AZIO
VIA NAPOLI, 269 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA

difeso da:

VALENZA AVV ARIANNA
C/O STUDIO DI TANNO
VIA G PAISIELLO 33 00189 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080040120705 IRES-ALTRO 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080040120705 IRPEF-ALTRO 2004
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120080040120705 IVA-ALTRO 2004

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 7964/11

UDIENZA DEL

23/05/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

158/29/12

PRONUNCIATA IL:

23.5.2012

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

20.6.2012

Il Segretario

La società AVIS (Industrie Stabiensi Meccaniche e Navali) spa con sede in Castellammare di Stabia Na nella persona del legale rappresentante dott. Federico Felici Giunchi, impugnava la cartella di pagamento n. 071 2008 0040120705 di € 926.372,50 emessa in seguito al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione 770S/2005 per il recupero per sanzioni e interessi, ritenute IRPEF anno 2004 non versate e quote IRAP e IVA anno 2004 parimenti non versate.

Esposte le proprie difficoltà finanziarie e quelle del capogruppo De Luca Group Italy spa per notevoli ritardi nell'acquisizione dei corrispettivi per servizi erogati alla Regione Campania in materia ambientale (depurazione acque reflue), la società ricorrente eccepiva la non debenza delle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni per complessivi Euro 191.318,20 per assoluto difetto di colpevolezza necessario ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 472/97 ai fini dell'irrogazione sanzioni. Nel caso di specie, prosegue il ricorrente, era da richiamare anche l'art. 6 comma 5 dello stesso D. Lgs. 472 che stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto *per forza maggiore* poiché i mancati proventi dei servizi resi agli enti pubblici, erano da assimilare a causa di forza maggiore. A tale proposito venivano citate varie sentenze che avevano riconosciuto valide le argomentazioni esposte dalla società. Concludeva con la richiesta di annullamento della parte della cartella relativa alle sanzioni stante l'assenza della colpevolezza.

Nel costituirsi in giudizio l'Ufficio replica^{va} sostenendo che l'impotenza finanziaria non costituisce causa non imputabile al debitore, concludeva chiedendo che venisse dichiarata la legittimità dell'iscrizione a ruolo e che fosse rigettato il ricorso della società.

La CTP ha accolto il ricorso perché analoga controversia, riferita alle stesse imposte ed annualità 2004, tra la società De Luca Group Italy spa- cui fa capo la società ricorrente- e l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma I ha formato oggetto della sentenza della CTP di Roma con la quale è stata sancita l'insussistenza, in capo alla società De Luca Group, del requisito della colpevolezza stante l'esistenza dei crediti vantati nei confronti della committente di servizi Regione Campania, annullando per l'effetto le sanzioni iscritte a ruolo.

L'appello è proposto dall'Ufficio che insiste nella pretesa tributaria, ovvero pretende le sanzioni applicate per il ritardato pagamento delle imposte da parte della Società AVIS.

Questa commissione ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

L'impossibilità economica finanziaria della società evidenziata nell'atto introduttivo e ribadita dalla difesa anche in questa sede di trattazione del ricorso e risultante documentalmente per via di diversi procedimenti amministrativi e contenziosi istaurati dalla società per ottenere la soddisfazione del credito vantato nei confronti della committente Regione Campania, credito scaturito da situazione della citata Regione, ben nota per averne dato gli organi di stampa ampio risalto, costituisce esimente dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in considerazione del difetto del requisito della colpevolezza prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 472 del 18/12/1997 e pertanto le stesse vanno annullate.

In proposito dalla recente giurisprudenza di merito è stato osservato che *"quando l'inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell'obbligazione delle soprattasse"*; ed è stato inoltre, sostenuto che, poiché anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica prima che giuridica, la "punizione" indiscriminata dell'incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in stato di coatta incapacità economica". Lo stesso Ministero delle Finanze ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle

obbligazioni civili. Tale giustificazione rende giustificabile il mancato o ritardato pagamento delle imposte IRPEF, IRAP, IRES e IVA che hanno portato all'irrogazioni delle sanzioni per complessive € 191.318,20.

P.Q.M.

Respinge l'appello dell'Ufficio. Spese € 2.000 (duemila) a carico dell'appellante oltre oneri come per legge.

Roma 23/5/2012

Il Relatore



il Presidente

